

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA  
SEZIONE TERZA**

\*

**R.G. n. 2019/2026**

\*

**MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43, C.P.A.  
nell'interesse della ricorrente**

\*

Nel ricorso in epigrafe, proposto da **BARBARA FEDELI**, nata a Busto Arsizio (Varese) il 22 febbraio 2006, residente in 21057 Olgiate Olona (Varese), via Medaglie d'Oro n. 13 (c.f. FDL BBR 06B62 B300 N), rappresentata e difesa – come da procura speciale, estesa ex art. 24 c.p.a. anche ai motivi aggiunti, congiunta all'atto introduttivo del presente giudizio mediante strumenti informatici e digitalmente autenticata dall'avv. prof. Gianfranco Garancini – dal prof. avv. Gianfranco Garancini (c.f. GRN GFR 47D11 L682 V) – pec [gianfranco.garancini@varese.pecavvocati.it](mailto:gianfranco.garancini@varese.pecavvocati.it) – tel. 0332 283950, fax 0332 235677, e dall'avv. Giacomo Garancini (c.f. GRN GMP 73H04 L319 V) – pec [giacomo.garancini@varese.pecavvocati.it](mailto:giacomo.garancini@varese.pecavvocati.it) – tel. 0332 283950 fax 0332 235677, entrambi del foro di Varese, con domicilio telematico eletto *ex lege* al domicilio digitale corrispondente all'indirizzo pec del primo difensore contenuto nei pubblici registri, e domicilio fisico nel loro Studio professionale, sito in 21100 VARESE, via Mercadante 5.

Ai fini di legge si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [gianfranco.garancini@varese.pecavvocati.it](mailto:gianfranco.garancini@varese.pecavvocati.it) o al seguente numero di fax 0332 235677;

**contro**

- **Ministero dell'Università e Ricerca** (c.f. 964467705865; p.IVA 01178260210) (d'ora in avanti MUR), nella persona del Ministro *pro tempore*,

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587), e domiciliato presso la sua sede, in via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, indirizzo pec: [roma@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Università degli Studi dell'Insubria** (c.f. 95039180120), nella persona del rappresentante legale *pro tempore*, nella sua sede di 21100 Varese, via Ravasi 2, indirizzo pec [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)

**e nei confronti di**

- **Siria Di Maria**, via Genova 15, 21058 Solbiate Olona (Varese) eventuale controinteressata;

- **Rebecca Iodice**, via Aurelio Robino 74, 20025 Legnano (Milano), eventuale controinteressata,

**per l'annullamento,**

**previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.**

- dello sconosciuto provvedimento di non ammissione dell'odierna ricorrente alla prosecuzione degli studi nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell'Università degli Studi dell'Insubria, sede di varese, o in subordine in una delle Università indicate per l'anno accademico 2025/2026, comunicata con l'atto in **allegato n. 1** del ricorso introduttivo, a causa della esclusione dalla graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026 (**allegato n. 2** del ricorso introduttivo), previa declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;

- nonché, ove occorrer possa, di tutti gli atti e provvedimenti sia del MUR sia dell'Università dell'Insubria, presupposti, conseguenti o comunque connessi con il provvedimento richiamato sopra, e segnatamente, *in parte qua*;

→ della graduatoria unica pubblicata in data 8 gennaio 2026 (allegato n. 2), nella parte in cui non risulta inclusa l'odierna ricorrente;

→ del d.m. (MUR) 30 maggio 2025 con il suo Allegato 2 (in **allegato n. 3** del ricorso introduttivo) nella parte in cui non prevedono per gli studenti

candidati agli esami di profitto del semestre aperto per la prosecuzione degli studi nei corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria per l'anno accademico 2025/2026, e affetti da DSA, l'utilizzazione degli strumenti compensativi delle mappe concettuali;

→ del d.m. (MUR) 22 dicembre 2025, n. 1115 (**allegato n. 4** del ricorso introduttivo) che definisce – in corso di esami e con le valutazioni/decisioni ancora aperte – le modalità di formazione e di definizione della selezione degli studenti ammessi al secondo semestre e alla prosecuzione degli studi con la graduatoria (di cui all'all. 2) per l'anno accademico 2025/2026, con la suddivisione in nove fasce di merito;

### **nonché per la condanna**

- delle Amministrazioni chiamate in giudizio al risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto allo studio e altresì alla lesione del diritto alla libera scelta educativa e formativa, nonché alla libertà di stabilimento; e altresì alla “perdita di un anno”, e ciò dal momento del verificarsi dell'illegittimo impedimento sino alla data di pronuncia della sentenza da parte di codesto Tribunale, rivalutando il credito risarcitorio al momento della pronuncia, oltre interessi fino al completo soddisfo, secondo la quantificazione che sarà definita in prosieguo del giudizio, ovvero secondo la determinazione equitativa di codesto Tribunale ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ.;

- delle Amministrazioni chiamate in giudizio, oltre al richiesto risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente, al pagamento di tutte le spese di causa, dei relativi compensi professionali con tutti gli accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato (art. 13, comma 6 *bis* 1, del dpr n. 115/2002 e s.m.i.),

**visti** gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Università degli studi dell'Insubria nei quali, tra l'altro, si chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo di questo giudizio per mancata impugnazione della “*graduatoria definitiva di merito pubblicata*

il 28 gennaio 2026” (avvocatura dello Stato, *memoria* 6 marzo 2026, pagg. 8 e segg.);

**vista** l’ordinanza cautelare della sezione III del TAR per il Lazio, sede di Roma, 16 marzo 2026, n. 1652 con la quale il Collegio – *“ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all’integrazione dei contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale”* senz’alcun’altra indicazione motiva, pur considerando che

- dopo la prima graduatoria nazionale (in nessuna parte denominata “provvisoria”) pubblicata in data 8 gennaio 2026 (all. 2), ritualmente impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio, Barbara Fedeli ha ricevuto la comunicazione di essere stata esclusa dalla graduatoria nazionale;
- il 21 gennaio 2026 è stata pubblicata una graduatoria (dal n. 12728 al n. 18722 denominata di “scorrimento e assegnazione dei posti residui” alle varie Facoltà di medicina e chirurgia nelle diverse università italiane (**allegato n. 5**);
- il 28 gennaio 2026 è stata pubblicata un’ulteriore graduatoria attinente ai “corsi affini” al CdL in Medicina e chirurgia, con ogni evidenza di nessun interesse per questo giudizio; • dopo la comunicazione di esclusione dalla graduatoria dell’8 gennaio 2026, Barbara Fedeli è stata esclusa dall’accesso alla piattaforma relativa al “semestre filtro” e a tutto ciò che fosse relativo all’ammissione o meno alla frequenza dei CdL in Medicina e chirurgia, di tal che ella
- ha conosciuto dell’esistenza di queste ulteriori pubblicazioni solo al momento della notificazione dell’atto di costituzione dell’Avvocatura erariale, dal momento che l’esclusione dalla graduatoria comunque definita dall’Avvocatura e pubblicata l’8 gennaio 2026 ha cancellato qualsiasi possibilità per Barbara Fedeli di accedere alla piattaforma informativa del MUR;
- ha correttamente notificato, a mente dell’art. 41, secondo comma, c.p.a., a due controinteressate, ricomprese nella graduatoria di cui all’all. 3 del

ricorso introduttivo, nell'osservanza dell'art. 41, secondo comma, c.p.a. (e tenendo conto che quanti erano stati inseriti in tale graduatoria nelle fasce superiori a quella cui potrebbe aspirare Barbara Fedeli in caso di esito favorevole di questo giudizio – la quinta fascia di merito – con votazione superiore a quella che teoricamente Barbara Fedeli avrebbe potuto ottenere, non avevano e non hanno alcun interesse confliggente con l'esito del di lei ricorso),

tuttavia – per mero tuziorismo e per completezza di formazione del fascicolo di questo giudizio – Barbara Fedeli, con il ministero di questa stessa difesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 c.p.a., ha formulato, ha notificato con le modalità ordinate da codesta sezione terza del TAR per il Lazio, sede di Roma con l'ordinanza cautelare n. 1652 del 16 marzo 2026, e deposita – completi delle relate di notifica al MUR — i seguenti

<p style="text-align: center;"><b><u>MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43, C.P.A.</u></b> <b>nell'interesse della ricorrente</b></p>
--

per impugnare avanti codesto Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, anche – oltre agli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo di questo giudizio –, per tutte le ragioni esposte nell'atto introduttivo di questo giudizio (che qui si deposita, per comodità del Collegio, come **allegato n. 6**) nonché nella memoria per la Camera di Consiglio dell'11 marzo 2026 (che qui si deposita, per comodità del Collegio, come **allegato n. 7**), i seguenti atti della medesima amministrazione intimata, in ipotesi connessi con gli atti impugnati in principalità con in ricorso introduttivo:

- lo sconosciuto atto/provvedimento che viene indicato nell'atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato alla pag. 8 come “*graduatoria definitiva di merito pubblicata il 28 gennaio 2026*”;
- l'atto/provvedimento denominato “*scorrimento e assegnazione dei posti residui*” di cui all'all. 5;

→ (ove possa occorrere) lo sconosciuto atto/provvedimento datato 28 gennaio 2026 relativo alle c.d. “Facoltà affini”,  
e ogni altro atto/provvedimento che possa attenersi alla formazione della graduatoria dei candidati che hanno superato gli esami selettivi finali del “semestre” filtro per l’accesso ai CdL in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025/2026.

\*

Come s’è detto qui sopra, i presenti motivi aggiunti trovano la loro motivazione formale nella completezza della difesa di Barbara Fedeli, tenendo conto della (per altro contestabile e contestata) presa di posizione della controparte intimata in ordine alla supposta mancata impugnazione di atti che non risultano conosciuti dalla ricorrente, **(a)** perché con la contestata (ma in concreto avvenuta e immediatamente operativa) esclusione della ricorrente dalla graduatoria pubblicata l’8 gennaio 2026 ella era stata esclusa anche da qualsiasi informazione circa gli esiti del “semestre filtro”; e **(b)** perché l’Avvocatura dello Stato contesta, in effetti, alla ricorrente la mancata impugnazione di atti che risultano inesistenti in ragione o dell’erronea data di pubblicazione o, peggio, dell’erronea indicazione del contenuto dispositivo.

Riguardando anche questi sconosciuti – e inesistenti? – atti richiamati dall’avvocatura dello Stato, e qui impugnati i per tuziorismo e completezza di fascicolo, il medesimo oggetto e il medesimo procedimento contestati, questi motivi aggiunti si fondano coerentemente sui medesimi motivi espressi e argomentati nel ricorso introduttivo di questo giudizio (che qui si deposita, per comodità del Collegio, come allegato n. 6), nonché nella memoria per la Camera di Consiglio dell’11 marzo 2026 (che qui si deposita, per comodità del Collegio, come allegato n. 7): per economicità di trattazione e di svolgimento del giudizio, a tali atti ci si riporta come se fossero qui trascritti, e se ne conferma integralmente il contenuto anche in relazione agli atti qui impugnati, per quel che riguarda sia i presupposti di fatto, sia le

ragioni giuridiche, sia le domanda cautelare di ammissione “con riserva”, sia le conclusioni.

\*

Ad ogni miglior fine si riproducono qui le

### **CONCLUSIONI**

Stante tutto quanto esposto, documentato e argomentato nel ricorso introduttivo di questo giudizio, nonché nelle pagine che precedono, si chiede che codesto Tribunale voglia accogliere le domande tutte formulate. In particolare, voglia codesto Collegio – previa sospensione interinale dell’efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati e *omnibus contrariis reiectis*

– **in via cautelare interinale**, sospendere *in parte qua* l’efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati, e per l’effetto ammettere con riserva Barbara Fedeli al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 nella, Università degli Studi dell’Insubria o in un’altra università tra quelle indicate in successiva opzione, , e altresì ordinare all’Amministrazione indicata, di provvedere alla ridetta ammissione con riserva;

- **nel merito**, accertare e dichiarare il diritto di Barbara Fedeli, ricorrente, ad essere ammessa alla prosecuzione del corso di laurea in questione e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’impugnato diniego all’ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 in una delle Università indicate in prima o, in subordine, diversa opzione,; per l’effetto annullare in parte qua gli atti e provvedimenti impugnati e condannare, al risarcimento dei danni subiti e subendi, *ex art. 30, secondo comma, c.p.a.*, secondo quanto sarà determinato nel prosieguo del giudizio, anche equitativamente, da codesto Collegio, le Amministrazioni intimato e che vi siano tenute in ragione della scelta o delle scelte della ricorrente, con l’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, o, in subordine, al

risarcimento per equivalente, con una somma equitativamente definita, con interessi e rivalutazione, come per legge; altresì condannare le Amministrazioni chiamate in giudizio al pagamento di tutte le spese di causa, dei relativi compensi professionali con tutti gli accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato (art. 13, comma 6 *bis* 1, del dpr n. 115/2002 e s.m.i.).

- **in sede istruttoria**, si aggiungono le copie fotostatiche degli atti/documenti citati nelle pagine che precedono:

5. graduatoria (dal n. 12728 al n. 18722) denominata di “scorrimento e assegnazione dei posti residui” alle varie Facoltà di medicina e chirurgia nelle diverse università italiane;
6. ricorso introduttivo del giudizio;
7. memoria nell’interesse della ricorrente per la Camera di Consiglio dell’11 marzo 2026:

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre secondo c.p.a. nel prosieguo del giudizio, nonché ove richiesto e/o concesso da codesto Collegio.

\*

Per quel che concerne il contributo unificato, a mente dell’insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte regolatrice (*ex permultis*, Cass. civ., sez. V, ord.za 31 agosto 2025, n. 24253, pres. Stalla, rel. Socci; ord.za 8 aprile 2025, n. 9277, pres. Stalla, rel. Nardin, nonché giurisprudenza *ivi* richiamata), stante il rapporto di connessione c.d. “forte” tra i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con questi motivi aggiunti, questi motivi aggiunti sono esenti dal versamento del contributo unificato.

\*

Con ogni riguardo.

Varese-Roma, 23 marzo 2026

avv. prof. Gianfranco Garancini

avv. Giacomo Garancini